

IL DENARO
www.denaro.it

 nuovi strumenti
 per l'economia

IL DENARO

PROFESSIONI

IL DENARO
www.denaro.it

 nuovi strumenti
 per l'economia

PROFESSIONI CONTABILI Ieri seminario di studio all'Unione industriali di Napoli

Trust regolato dal diritto italiano: la magistratura adesso dice sì

di LUCA SIMONCINI

Il fatto è di questi giorni: una sentenza del Tribunale di Pisa riconosce l'ammissibilità del «trust interno», vale a dire regolato dall'ordinamento giuridico italiano. A darne ieri notizia al pubblico riunito a Palazzo Partanna per il seminario di studi sul tema «Trust per la famiglia e l'impresa. Applicazioni professionali, profili civilistici e tributari». È la prima volta che una corte italiana prevede che il trust possa essere regolato dal nostro ordinamento giuridico.

Il trust è uno strumento finanziario innovativo che consente di separare la gestione dal possesso dei beni e il cui utilizzo si sta diffondendo sempre di più nel nostro Paese. Di trust si è discusso ieri all'Unione degli industriali di Napoli in occasione di un seminario di studi organizzato dall'associazione «Il Trust in Italia».

Il trust nasce come istituto di



Paolo Gaeta

diritto fondamentale attraverso la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 che ratifica i quelli espressamente costituiti. Tale convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge 364/89, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. La convenzione è stata ratificata, oltre che dall'Italia anche dall'Australia, dal Canada, da Malta, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito.

«La nozione generale di Trust - spiega Paolo Gaeta, responsabile di studio dell'associazione - prevede che un soggetto disponente possa affidare ad un terzo (detto fidu-

ciario) beni o altro affinché li gestisca per un certo periodo di anni in favore del beneficiario». Il trust si esplica attraverso i tre soggetti fondamentali che ne costituiscono l'ossatura di base:

- Il disponente o Settlor, che trasferisce il bene al trustee;
 - Il fiduciario o trustee, che acquista la proprietà legale del bene a vantaggio del beneficiario;
 - Il beneficiario o cestui que trust, che acquista la proprietà «equitativa» del bene stesso (ossia la proprietà tutelata dell'equity).
- Questo strumento finanziario, quindi, spiegano gli esperti non è adatto soltanto per la gestione di mega-patrimoni. Viceversa appare ottimale in molti casi della vita pratica. Per esempio risponde alle esigenze di coloro che hanno figli handicappati e che attraverso il trust garantiscono al figlio beneficiario il mantenimento delle disponibilità anche dopo la scomparsa del genitore.

L'Italia risulta oggi una delle

poche nazioni che ha riconosciuto negli anni tale istituto, sebbene il legislatore ad oggi non abbia ancora emesso una legge interna in proposito, ma si affidi alle disposizioni emesse dalle altre nazioni (come il Regno Unito). In quest'ottica la recente sentenza del Tribunale di Pisa rappresenta davvero una svolta.

Uno degli argomenti di maggior interesse sviluppato nel seminario è senz'altro quello relativo agli aspetti fiscali del trust alla luce delle recenti leggi fiscali in materia.

Infatti il trust riveste importanza anche all'interno dell'impresa per la gestione della successione generazionale padre-figlio al fine di evitare imposizioni spropositate che possono danneggiare l'azienda in quello che è un normale avvicendamento. Infatti attraverso il trust il padre può affidare al trustee le quote sociali con beneficiario il figlio, in modo tale che alla sua morte non si debba pagare tasse esorbitanti, basate sul valore dell'azienda.